



**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
DOVUTI DAGLI ISCRITTI
GESTIONE DEI VERSAMENTI E GESTIONE DELLE MOROSITA'**

**APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
in data 28.11.2022 modificato e integrato nella seduta di Consiglio del
30.10.2024**

1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento e l'avvio dei procedimenti disciplinari da parte del Consiglio.

2. Finalità dei contributi dovuti dagli iscritti

I contributi annuali e di iscrizione costituiscono entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

3. Contributi: OBBLIGO

Il contributo dovuto dall'iscritto all'Ordine degli Psicologi ha natura obbligatoria. L'Ordine **provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette** ai sensi dell'Art. 12 comma 2 lettera "1" della legge 56/1989. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno; parimenti qualunque sia, nel corso dell'anno, la data di cancellazione o trasferimento esso è dovuto per l'intero anno. Il contributo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'albo, senza eccezione alcuna.

4. Determinazione del contributo

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti della legge 56/1989 e delle disposizioni del CNOP in materia.

Il Consiglio determina il contributo annuale relativo all'anno successivo, in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione, determinandone nel contempo la scadenza per il versamento, in ossequio a quanto previsto dal successivo art.6. È fatta salva la facoltà di stabilire a favore di specifiche categorie di professionisti, un contributo di ammontare diverso o l'esenzione dal pagamento.

5. Comunicazione e informativa agli iscritti

Entro il mese precedente alla data di scadenza del pagamento, l'Ordine avvisa gli iscritti in merito al pagamento del contributo annuale.

La richiesta di pagamento viene inviata a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) o posta elettronica certificata (pec), per gli iscritti che non abbiano comunicato un recapito e-mail o pec la richiesta viene inviata a mezzo posta prioritaria.

L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo dovuto;

- la data di scadenza;
- le modalità per effettuare il versamento.

È onere degli iscritti aggiornare costantemente i propri recapiti, nonché attivare e comunicare all'Ordine un indirizzo di posta elettronica certificata (pec), al fine di garantire il corretto recapito della corrispondenza.

È onere dell'iscritto contattare l'Ordine e attivarsi al fine di regolarizzare la sua posizione contributiva.

Sul sito dell'Ordine degli psicologi della Regione Abruzzo verranno comunque pubblicate tutte le informazioni necessarie per effettuare il pagamento del contributo.

6. Scadenza per il versamento del contributo

La data di scadenza fissata dal Consiglio è posta di norma all'ultimo giorno del mese di Marzo. Il Consiglio nella delibera di fissazione del contributo può prevedere una scadenza diversa.

7. Modalità di pagamento

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota entro la scadenza fissata, secondo i termini di cui al precedente Art. 6 e attraverso una delle modalità consentite dalla legge.

Non è in ogni caso consentito il pagamento in contanti.

8. Cancellazione

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento di cancellazione. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

È possibile la cancellazione su richiesta, anche se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo; ciò non comporta l'estinzione del debito e del diritto per l'Ordine di richiedere gli arretrati maturati.

Le domande di cancellazione pervenute all'Ordine entro il giorno precedente alla data della prima riunione di Consiglio dell'anno saranno trattate come cancellazioni retroattive, ovvero datate al 31 dicembre dell'anno precedente. Solo in questo caso all'iscritto non sarà richiesto il pagamento della quota per l'anno in corso. Successivamente a tale data la cancellazione avrà decorrenza dalla data della deliberazione del Consiglio, fermo restando l'obbligo, da parte dell'iscritto, di versare la quota riferita all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Albo. Al contrario può dar luogo a giudizio disciplinare ai sensi del vigente Codice Deontologico.

9. Trasferimenti

In caso di trasferimento l'iscritto è tenuto al pagamento del contributo di iscrizione all'albo ove

trovasi iscritto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Nessuna somma è e dovuta a titolo di Contributo annuale per gli iscritti provenienti da altri albi in data successiva al 1° gennaio.

In caso di richieste di trasferimento dall'Ordine dell'Abruzzo ad altro Ordine, l'iscritto è tenuto al pagamento integrale del contributo di iscrizione per l'anno di riferimento in favore dell'Ordine dell'Abruzzo.

La domanda di trasferimento dovrà obbligatoriamente essere corredata di copia del pagamento del contributo annuale di iscrizione.

Non è consentito il rilascio del Nulla-osta al trasferimento in caso di mancato pagamento delle tasse di iscrizione, in corso e pregresse, né nel caso in cui *siano in corso, a carico dell'interessato, procedimenti disciplinari, amministrativi o deliberativi*.

10. Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni con esclusione del pagamento in misura ridotta. Il contributo, infatti in caso di reiscrizione è dovuto in misura intera.

Il contributo di iscrizione è dovuto in ogni caso una sola volta per anno civile.

11. Pagamento nel periodo di Sospensione

In caso di provvedimento di sospensione a seguito di provvedimento disciplinare il contributo di iscrizione è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma impedisce soltanto l'esercizio della professione stessa.

Lo stesso principio di cui al precedente capoverso si estende ai casi di morosità e ai restanti casi di sospensione dall'esercizio della professione.

A coloro che risultino sospesi dall'esercizio professionale, fino alla revoca di tale sanzione, sarà preclusa la fruizione di tutti i servizi erogati dall'Ordine.

12. Ritardato pagamento

L'Ordine degli psicologi della Regione Abruzzo provvede ad effettuare periodicamente la verifica dei pagamenti dei contributi annuali di iscrizione. A seguito delle citate verifiche, l'Ordine provvede all'invio di solleciti di pagamento a tutti gli iscritti che non risultano avere provveduto al versamento della quota annuale e/o delle precedenti, invitandoli a corrispondere l'importo dovuto.

L'Ordine si riserva di inviare tali solleciti nelle modalità ritenute opportune (sms, e-mail, pec, posta prioritaria, raccomandata a/r).

Successivamente alla scadenza del termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine, l'iscritto inadempiente sarà tenuto al pagamento dell'importo dovuto, maggiorato delle spese di procedura, quantificate in € 10,00 per ogni anno di morosità. È fatta salva la facoltà di stabilire, per situazioni gravi e motivate, l'esenzione dal pagamento delle spese di procedura.

È fatta salva, altresì, la possibilità di prevedere, in caso di situazioni gravi e motivate, la rateizzazione del debito pregresso per gli iscritti inadempienti per più annualità.

Annualmente l'Ordine degli psicologi della Regione Abruzzo invia un sollecito di pagamento, a mezzo pec o raccomandata a/r, che costituisce formale messa in mora e avviso di possibile avvio del procedimento disciplinare per morosità dinanzi al Consiglio, in caso di mancato pagamento della/e annualità di iscrizione ai sensi dell'art. 26 comma 2 Legge n. 56/89.

13. Riscossione coattiva

Il Consiglio dell'Ordine, esperiti i tentativi bonari/ordinari per ottenere il pagamento provvederà, con propria delibera, ad attivare la riscossione coattiva del credito previo affidamento all'Agenzia Entrate Riscossione o ad altra società o professionista abilitato ai sensi delle leggi vigenti, addebitando tutte le spese, compreso l'eventuale aggio esattoriale e gli eventuali interessi (legali e di mora) relativi al ritardato pagamento.

14. Sospensione dall'albo per morosità e revoca.

Qualora la morosità, incluso l'anno corrente, sia di almeno 2 (due) annualità, anche non consecutive, il *Consiglio* dell'Ordine, ove costituito, nella prima seduta dell'anno successivo, avvia il procedimento di cui all'Art. 26 della legge 56/1989.

La sospensione dall'Albo professionale seguirà i modi e i tempi del procedimento disciplinare di cui agli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e del Regolamento Disciplinare dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, per quanto compatibili, secondo le prescrizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. La sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per morosità è annotata sull'Albo professionale.

La sospensione per i casi di morosità, di cui al presente Regolamento, è da intendersi a tempo indeterminato e potrà essere revocata unicamente dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, a seguito del pagamento delle somme dovute ivi incluse le spese di riscossione e di gestione della morosità di cui all'Art. 12.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

15. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio dell'Ordine nei casi prescritti dalla vigente normativa e dalle norme regolamentari adottate dall'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo

16. Rimborso somme non dovute

La differenza di pagamenti in eccesso rispetto a quanto dovuto, effettuati dagli iscritti, verrà rimborsato agli aventi diritto, dedotti i costi gestionali e amministrativi e senza alcuna maggiorazione per interessi, secondo le seguenti modalità:

- a) ove sia stato versato un importo superiore al dovuto, l'eccedenza verrà rimborsata all'iscritto mediante bonifico bancario se superiore o uguale a € 10,00;
- b) ove sia stato pagato un importo inferiore al dovuto, la quota non si considera corrisposta e la differenza sarà richiesta nei successivi solleciti di pagamento;
- c) ove l'iscritto sia moroso per più annualità e corrisponda un importo non sufficiente a coprire

l'intero credito, la cifra versata sarà in ogni caso imputata al debito più risalente nel tempo.

d) ove l'iscritto moroso per più annualità effettui un pagamento dal quale non si evinca l'annualità corrisposta, la cifra versata sarà imputata al debito più risalente nel tempo.

17. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.